

TRISPANE/P2016
0005750 - 30/11/2016

Spett.le
Comune di Ponte San Nicolò
Viale del Lavoro, 1
35020 – **PONTE SAN NICOLÒ**' (PD)
pontesannicolo.pd@cert.ip-veneto.net

E p.c.

Spett. le
Dipartimento Provinciale
ARPAV di Verona
Osservatorio Agenti Fisici
Via A. Dominutti, 8
37135 – Verona (VR)
dapvr@pec.arpav.it

OGGETTO: Piano di Assetto Territoriale P.A.T. - Richiesta dati delle linee elettriche esistenti e relative D.P.A aggiornate.


Con riferimento alla Vs. del 31/10/2016, Prot. N.19485, Vi trasmettiamo in allegato l'aggiornamento delle Distanze di Prima Approssimazione delle linee di alta tensione che attraversano il Vs. Comune.

In allegato troverete la planimetria aggiornata in scala 1:5000 relativa alle Distanze di prima approssimazione (Dpa), determinate secondo le indicazioni del paragrafo 5.1.3 del documento allegato al predetto decreto; a differenza della precedente versione, a scopo cautelativo, le Dpa sono state determinate utilizzando la corrente di calcolo prevista al punto 3.1 della norma CEI 11-60 corretta del fattore 1,5 di cui al punto 3.3 comma 2 della medesima norma. (Cod. elaborato DEMIONDPA0CX13692 rev.01).

I dati forniti dovranno essere utilizzati tenendo conto delle seguenti ulteriori precisazioni:

- la larghezza delle Dpa è stata calcolata con riferimento alla condizione di maggior cautela presente nel tronco di linea considerato; e quindi, un'analisi puntuale potrebbe condurre a risultati diversi;
- lo studio è stato condotto per i soli elettrodotti in gestione alla ns. Società, escludendo elettrodotti di terzi e/o Cabine Primarie e Sottostazioni;
- per evitare eventuali imprecisioni relative alle coordinate georeferenziate dei sostegni di linea, la Dpa dovrà essere individuata sul campo con riferimento all'asse reale dell'elettrodotto.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo cordiali saluti.


Il Responsabile
Unità Impianti Camin - AGT Padova
BASSI CRISTIANO

D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - Art. 83

LAVORI IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE

1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimita' di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX (5 metri per linee A.T. fino a 132 kV, 7 metri per 220 kV e 380 kV), salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.